

AC 2463

Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTO

All'articolo 88 bis comma 8 è apportata la seguente modifica:

- tra le parole “E’ sempre corrisposto” e “il rimborso con restituzione della somma versata” sono aggiunte le seguenti parole “sia dai fornitori a favore dell’organizzatore che e da quest’ultimo alla scuola committente”;
- tra le parole “l’iniziativa di istruzione” e “riguarda le scuole dell’infanzia” sono aggiunte le parole “con destinazione in Italia”;
- dopo le parole “con gli organizzatori aggiudicatari”, sono aggiunte le parole “sia nell’ipotesi che venga erogato il rimborso con restituzione della somma versata, sia che venga emesso un voucher”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di confermare la speciale tutela introdotta – nel passaggio al Senato – in favore dei viaggi d’istruzione delle scuole dell’infanzia nonché delle classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado prevedendo tuttavia che, qualora il viaggio d’istruzione oggetto della sospensione programmato per tali classi prevedesse, come richiesto dall’istituto scolastico stesso, destinazione estera, il rimborso avvenga con le stesse modalità fissate per i viaggi delle altre classi. Ciò al fine di tutelare, nel caso specifico, il legittimo affidamento dell’organizzatore del pacchetto che, in esecuzione **dell’affidamento in appalto** ricevuto dal committente istituto scolastico, ha contrattualizzato fornitori di servizi con sede legale in altri Stati dell’Unione Europea, se non addirittura extra UE, erogando ai medesimi anticipi o saldi dei corrispettivi addotti a contratto che ben difficilmente potranno tornare nelle sue disponibilità, sia pure nei 60 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta concessi - per procedere al rimborso emettendo voucher - dalla deroga alle disposizioni dell’articolo 41 comma 6 dell’allegato 1 al Decreto legislativo 23 maggio 2011 numero 79.

L’ulteriore proposta emendativa, riguardante la previsione di estendere anche ai fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto del viaggio di istruzione, l’obbligo di rimborso con la restituzione della somme ricevute dall’organizzatore, con esclusione dell’opzione voucher, tende a perequare la specialità della disposizione a tutta la filiera ed evitare che l’organizzatore si trovi da una parte onerato del rimborso pecuniario nei confronti della scuola committente, e d’altra riceva invece voucher dai propri fornitori, senza poter contare sulla reintegrazione economica necessaria per disporre della sufficiente provvista per il rimborso pecuniario dovuto.

L’ultima proposta di modifica tende a garantire, con esplicitazione espressa, la conservazione degli effetti dell’aggiudicazione per l’anno scolastico 2020-2021 anche per i viaggi di fine ciclo, per i quali non viene prevista l’emissione del voucher, onde evitare che la speciale disciplina per tali viaggi sia interpretata come derogatoria anche a previsioni della disposizione genericamente previste per tutti i viaggi. La negazione degli effetti dell’aggiudicazione costituirebbe una perniciosa sperequazione solo per tale tipologia di viaggi di istruzione, con possibili profili di incostituzionalità della disposizione – sotto l’aspetto del principio di eguaglianza e proporzionalità in riferimento alla tutela della diritto di impresa e della concorrenza- e prevedibili contenziosi di classe.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.